

PROTOCOLLO

NOMINA di DIRETTORE DELLE ATTIVITA' CON DELEGA DELLE FUNZIONI di DATORE DI LAVORO (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

PREMESSO CHE

1. Il direttore delle attività è il responsabile delle attività socio educative assistenziali e della gestione dei servizi di una Casa.
2. Il direttore delle attività presiede l'equipe direttiva: è garante dell'indirizzo pedagogico guanelliano della Casa e stimola gli operatori a tradurlo nella quotidianità.
3. Il direttore delle attività aderisce alle linee guida valoriali ed educative sulle quali si basa l'azione ed il pensiero di ogni opera socio-educativa, ispirata al carisma del fondatore, San Luigi Guanella, a favore dei minori, delle famiglie e delle persone svantaggiate ed in difficoltà.
4. Il direttore delle attività attesta e conferma di avere piena, integrale e consapevole conoscenza delle finalità di culto e religione della Congregazione, accettando i contenuti e manifestando piena adesione agli stessi.
5. Il direttore della attività è nominato dal Consiglio Provinciale della Congregazione. Opera in dialogo e condivisione con il Consiglio Provinciale e con la comunità religiosa qualora presente.
6. Il direttore delle attività dura in carica anni 3 (tre), fatto salvo il diritto di revoca della sua funzione per decisione dello stesso Consiglio Provinciale.

§§§

FUNZIONI GENERALI: RAPPRESENTANZA, RESPONSABILITÀ E POTERI

Il Direttore di attività ha pieni poteri per atti di ordinaria amministrazione nell'ambito del preventivo approvato.

Il Direttore di attività è responsabile delle attività socio educative assistenziali e della gestione dei servizi della casa, ivi incluse le seguenti attività.

1. Rappresentare davanti a terzi la Casa per le sue Attività Socio Educative Assistenziali con potere di firma su tutta la documentazione ufficiale delle attività della Casa, di durata fino ad un anno;
2. Tenere i rapporti con gli Enti Pubblici (Comuni, ATS, ASL, Provincia, Regione) e privati del settore e partecipare agli incontri promossi;
3. Attuare e perfezionare le convenzioni stipulate con Enti Territoriali, Comuni, Province e Regioni, con gli Uffici della Pubblica Amministrazione, con Enti economici pubblici e privati;
4. Sottoscrivere con i suddetti enti e uffici accordi provvisori e transitori, di durata fino ad un anno, e riferite a situazioni occasionali;

5. Attuare e perfezionare i contratti relativi all'attività Socio Educative Assistenziale su manutenzione ordinaria, impianti e macchinari, strutture architettoniche, fornitura di servizi e di prodotti. Se di durata non superiore all'anno e non tacitamente rinnovabili anche con potere di stipula.

Il Direttore di attività svolge, in generale, qualsiasi atto di natura economica e amministrativa (riscuotere crediti e pagare debiti, decidere spese e incassare fatture e corrispettivi) nell'ambito del preventivo ordinario approvato con poteri di firma disgiunti su conti correnti bancari e postali nei limiti stabiliti con il procuratore generale.

DATORE DI LAVORO DELEGATO

Ai sensi dell'art. 16 D.Lgs 9/04/2008, n.81, gli sono conferiti con riferimento al comparto organizzativo del personale e ai relativi luoghi di lavoro presso l'unità di offerta di cui alla nomina, con funzioni di "Delegato", tutti i compiti e le funzioni assegnate al **datore di lavoro** ai sensi dell'art. 18, comma1, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., fatta eccezione per le attività non delegabili, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., ossia la valutazione dei rischi con l'elaborazione del connesso documento previsto dall'art. 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il nominato "*direttore delle attività con funzioni di datore di lavoro delegato*" dichiara di essere in possesso dei requisiti di professionalità, di esperienza e di curriculum idonei e di poter esercitare i compiti e le funzioni a lui attribuiti e con ogni più ampio potere di organizzazione, gestione e controllo così come richiesto dalla specifica natura del suo mandato e delle funzioni delegate, secondo le previsioni contenute nell'organigramma aziendale e nelle procedure aziendali attinenti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Insieme al compito ordinario di organizzare, coordinare e gestire il personale dipendente di struttura, nel rispetto della contrattualistica del lavoro, ha potere in ordine a :

1. Assumere personale dipendente in sostituzione (per ferie, malattia, maternità...) di quello già in forza. Invece, per l'assunzione finalizzata alla creazione di un nuovo posto di lavoro dovrà richiedere necessariamente l'autorizzazione del Superiore Provinciale e suo Consiglio;
2. Rescindere il rapporto contrattuale col personale dipendente, per naturale o consensuale conclusione del rapporto, nelle modalità previste dalla legge vigente. Per licenziamenti a rischio di contenzioso (giustificato motivo o giusta causa) si richiede sia l'autorizzazione del Superiore Provinciale e Consiglio sia la firma del Legale Rappresentante o suo procuratore;
3. Mediante collaboratori, organizza e segue l'inserimento nell'attività di tirocinanti e volontari, con poteri di firma nei limiti delle convenzioni vigenti.

D.LGS 231/01 MODELLI ORGANIZZATIVI

Il Direttore delle attività collabora con il Procuratore dell'Ente Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità Opera don Guanella, responsabile degli adempimenti previsti dalla legge 231.

Il Direttore delle attività per quanto legato alla sua funzione assicura nella propria unità operativa del corretto adempimento della normativa in oggetto.

HACCP E AUTOCONTROLLO

- Il "direttore delle attività" è nominato responsabile del piano di autocontrollo basato sui principi descritti dall'HACCP, al fine di garantire la sicurezza e la salubrità di tutti i prodotti alimentari, attraverso l'identificazione dei pericoli presenti in struttura, dei punti critici di controllo, l'individuazione di efficaci procedure di sorveglianza, la verifica dell'efficacia delle misure preventive adottate e la compilazione della richiesta documentazione. Suo compito è garantire la presenza e l'ottemperanza del Manuale di autocontrollo HACCP da tenersi in struttura e da utilizzarsi quale guida all'applicazione dei sistemi di autocontrollo.

DLGS 196/03 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016

Il "direttore delle attività" è nominato responsabile del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30/06/2003 n.196 e s.m.i. e del regolamento europeo UE 679/2016 e si impegna pertanto a:

- redigere le necessarie nomine degli incaricati e dei responsabili esterni al trattamento dati come previsto dalla citata normativa vigente
- fornire assistenza al DPO durante le operazioni di controllo e monitoraggio
- mantenere aggiornata la documentazione predisposta dal Titolare del Trattamento

D.LGS 81/08 SICUREZZA SUL LAVORO

1) Inoltre il Direttore delle attività in ordine alla delega delle funzioni di datore di lavoro (oggetto del presente atto), assume, per lo svolgimento delle funzioni conferite, tutti gli obblighi e i doveri previsti dalla normativa di riferimento, ad eccezione di quelli non espressamente delegabili ai sensi dell'Art. 17 lettera a) del già citato D.Lgs 81/08 e s.m.i., in particolare l'incarico alla programmazione, organizzazione, attuazione e controllo di tutto quanto necessario per il più corretto e puntuale adempimento delle norme previste in materia di salute, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, con riferimento alla complessiva realtà della unità di offerta locale denominata ISTITUTO SANT'ANTONIO OPERA DON GUANELLA Via San Luigi Guanella, 1 _ 23893 CASSAGO BRIANZA (LC)

con ogni potere di determinazione ed iniziativa nella suddetta materia disponendo, per l'esercizio dei relativi compiti, di piena autonomia decisionale ed organizzativa e riferendo periodicamente al Datore di Lavoro sull'attività svolta.

Al Direttore delle Attività, per la sua funzione di datore di lavoro delegato, vengono riconosciuti i poteri di superiore gerarchico rispetto a qualsiasi altro dipendente in materia di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e i poteri organizzativi, decisionali con limite massimo di spesa proporzionato a ogni distinta casa o unità di offerta pari ad € 700,00 x n. dipendenti della struttura, come a tergo precisato, necessari a garantire la più scrupolosa osservanza degli obblighi previsti in materia dalle disposizioni di Legge.

2) Più in particolare, e specificatamente, ai sensi dell'Art. 18 della citata normativa, vengono delegate al Direttore delle attività le seguenti attività, assumendo di fatto il ruolo di Datore di lavoro delegato come previsto dalla normativa:

- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- Affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservazione degli obblighi previsti a suo carico conformemente alle indicazioni di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'Art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa;

- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Adempiere agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento di cui agli articoli 36 e 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'Art. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs 81/08 e s.m.i. anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati comunicati ad INAIL relativi agli infortuni sul lavoro;
- Elaborare il documento di cui all'Art. 26 c. 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i., anche su supporto informatico, e su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia.
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- Comunicare in via telematica all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all' articolo 50 D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- Convocare la riunione periodica di cui all'Art. 35 D.Lgs 81/08 e s.m.i. (Depennare questa voce se l'unità produttiva ha meno di 15 lavoratori)
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 1)Comunicare in via telematica all'INAIL, in caso di nuova

elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 2) Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

3) Il Delegato si impegna altresì a fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui al comma 1) lett. R D.Lgs 81/08 e s.m.i. e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Le funzioni delegate dovranno essere esercitate in perfetta aderenza e osservanza al modello di organizzazione di cui all'Art. 30 c. 4) del D.Lgs 81/08, e comunque sotto la vigilanza del datore di lavoro delegante, compatibilmente con le esigenze operative poste a base del presente atto.

I poteri conferiti consentono al delegato ogni e più ampio intervento nella sopra indicata materia, senza necessità di preve autorizzazioni e ratifiche, ma sempre in accordo con il Consiglio di Casa. Al fine del migliore esercizio delle funzioni conferite, il delegato potrà avvalersi della struttura organizzativa degli Istituti, in primo luogo del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il direttore delle attività relazionerà con frequenza al Consiglio di Casa in merito all'espletamento del suo mandato e annualmente al Consiglio Provinciale.

Inoltre, in qualità di datore di lavoro delegato, nello specifico delle attività delegate, con cadenza annuale darà resoconto annuale evidenziando eventuali criticità riscontrate nel corso del proprio incarico.

Il Delegato potrà altresì subdelegare funzioni previa intesa con il Datore di Lavoro ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16, comma 3bis, D.Lgs 81/08 e s.m.i.

La presente nomina e delega viene attribuita per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di accettazione e potrà essere revocata dal "Datore di Lavoro Delegante" o dal "Datore di lavoro Delegato" previo congruo preavviso di 30 giorni.

Si procede alla tempestiva pubblicità della presente delega anche attraverso la diffusione tramite bacheca web e specifiche comunicazioni scritte alle figure coinvolte nella gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Como, 12.10.2022

Firma per accettazione

Il Direttore delle attività

⁶ don Stefano Bionetto, sc

Il Procuratore

Giudici Don Fernando Giuseppe


ITALIA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVITORI
Opera Don Guarotta
22060 COMO
IL PROCURATORE
PROVINCIA * * * * *